

**Ordinanza
sul sistema d'informazione in materia di servizio
di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
(O-COLSTA)**

del 1° novembre 2006 (Stato 21 novembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 96^c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 1982¹

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);

visto l'articolo 35 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 1989² sul collocamento (LSE),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) nonché dei suoi sottosistemi.

Art. 2 Struttura del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione si compone dei sottosistemi seguenti:

- a. la banca dati centrale «COLSTA», nella quale sono trattati dati e informazioni concernenti le persone in cerca d'impiego, le offerte d'impiego, le imprese nonché i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- b. l'applicazione «ODS-COLSTA», per la valutazione sotto il profilo amministrativo e statistico dei dati raccolti in COLSTA;
- c. l'applicazione «DMS-COLSTA», per il trattamento dei fascicoli delle persone in cerca d'impiego e delle imprese;
- d. l'applicazione «eGovernment-COLSTA», per la pubblicazione dei dati COLSTA non personali e per l'iscrizione delle offerte d'impiego e delle persone in cerca d'impiego.

RU 2006 4547

¹ RS 837.0

² RS 823.11

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione ha lo scopo di assicurare:

- a. l'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento nonché la sorveglianza e il controllo di tale attuazione;
- b. la collaborazione tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, del servizio pubblico di collocamento e dell'orientamento professionale;
- c. la collaborazione tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le agenzie di collocamento private e i datori di lavoro;
- d. la collaborazione tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con l'Ufficio federale della migrazione per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 LSE;
- e. il coordinamento e la collaborazione interistituzionale tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le assicurazioni sociali;
- f. l'osservazione del mercato del lavoro e la statistica del mercato del lavoro.

Sezione 2: Servizi collegati**Art. 4**

¹ I servizi seguenti sono collegati al sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- c. i servizi cantonali;
- d. gli uffici regionali di collocamento;
- e. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- f. le casse di disoccupazione.

² I servizi seguenti possono essere collegati al sistema d'informazione per utilizzarne le funzioni e le capacità di registrazione:

- a. l'Ufficio federale della migrazione per coordinare le sue attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di emigrati svizzeri rientrati in patria e di stagisti svizzeri e stranieri;
- b. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di persone disabili;
- c. i servizi di orientamento professionale per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di persone in cerca d'impiego.

Sezione 3: Contenuto del sistema d'informazione e trattamento dei dati

Art. 5 Contenuto del sistema d'informazione

¹ I dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione sono menzionati nell'allegato alla presente ordinanza.

² I servizi collegati al sistema d'informazione possono trattare unicamente i dati di cui essi necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. I diritti di trattamento dei dati sono definiti nell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 6 Trasferimento di dati da altri sistemi

Dai sistemi seguenti possono essere trasferiti i dati menzionati nell'allegato alla presente ordinanza:

- a. sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SPAD);
- b. registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio federale di statistica (RIS);
- c. sistema dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC).

Art. 7 Conservazione e distruzione di dati

¹ Gli atti possono essere trasferiti su supporti di dati digitali. Devono poter essere riprodotti in modo fedele all'originale.

² Gli atti e i dati sono conservati per tre anni dopo la chiusura del caso. In seguito, se contengono dati personali, sono distrutti. È fatto salvo l'articolo 8.

Art. 8 Archiviazione di dati

La fornitura all'Archivio federale di dati desunti dal sistema d'informazione è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998³ sull'archiviazione.

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 9 Responsabilità in materia di protezione dei dati

¹ Per quanto concerne i dati da loro trattati, i servizi collegati al sistema d'informazione sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati.

² L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO concedono i diritti di accesso al sistema d'informazione, i diritti di trattamento dei dati e vigilano sull'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

³ RS 152.1

³ L'accesso al sistema d'informazione è protetto da profili utente e parole chiave individuali.

Art. 10 Sicurezza dei dati

¹ I servizi collegati al sistema prendono le misure di sicurezza per impedire l'accesso ai dati alle persone non autorizzate.

² L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, prendono le misure necessarie per consentire il ripristino dei dati e dei programmi in caso di sottrazione, perdita o distruzione involontaria.

³ La SECO emana un regolamento per il trattamento che disciplina la sua organizzazione interna, le procedure di trattamento dei dati e di controllo nonché le singole misure di sicurezza.

Art. 11 Diritti della persona interessata

¹ I diritti della persona interessata, in particolare il diritto di chiedere informazioni, il diritto di rettifica e di distruzione dei dati sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

² Quando la persona interessata fa valere i suoi diritti deve presentare un documento d'identità e una richiesta scritta al servizio che ha trattato i dati. Essa può parimenti presentare la sua richiesta all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione o alla SECO.

³ Se il servizio al quale è stata presentata la richiesta la respinge integralmente o parzialmente, esso lo comunica alla persona interessata mediante una decisione impugnabile.

⁴ La rettifica, il completamento e la distruzione di dati sono comunicati ai servizi che hanno accesso a questi ultimi nonché, se la persona interessata lo desidera, anche ad altri servizi.

Sezione 5: Organizzazione e finanziamento del sistema d'informazione

Art. 12 Organizzazione e gestione del sistema d'informazione

¹ L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione è responsabile per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sotto il profilo dell'organizzazione e del contenuto.

² L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione è responsabile per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sotto il profilo tecnico.

⁴ RS 235.1

³ L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione coordinano i loro compiti con i servizi che partecipano al sistema d'informazione.

Art. 13 Finanziamento

¹ Lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sono finanziati dalla Confederazione e dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Le installazioni e le reti per il trattamento dei dati necessarie agli organi cantonali d'esecuzione per l'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento sono finanziate dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione conformemente all'articolo 92 capoverso 7 LADI.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 14 dicembre 1992⁵ sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

⁵ [RU 1993 242, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 14 1227 all. n. II 15]

Allegato
(art. 5 e 6)

Abbreviazioni:

SECO	Segreteria di Stato dell'economia	1	Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
SC	Servizi cantonali	2	Ufficio centrale di compensazione (UCC)
URC	Uffici regionali di collocamento	3	Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SIPAC)
SLML	Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	T	Totalità
CD	Casse di disoccupazione	C	Casi di propria competenza

Scambio di dati
con altri sistemi

Accesso

SECO	SC	URC	SLML	CD
------	----	-----	------	----

Persone in cerca d'impiego

Dati personali

Cognome, nome e indirizzo	2, 3	T	C	C	C
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail	3	T	C	C	C
Data di nascita	2, 3	T	C	C	C
Stato civile	2, 3	T	C	C	C
Cittadinanza	2, 3	T	C	C	C
Numero AVS/numero d'assicurazione sociale	2, 3	T	C	C	C
Sesso	2, 3	T	C	C	C
Statuto e permesso di dimora		T	C	C	C
Statuto e situazione professionali		T	C	C	C
Qualifiche professionali, capacità ed esperienze		T	C	C	C
Conoscenze linguistiche		T	C	C	C
Mobilità, licenza di condurre		T	C	C	C

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso				
		SECO	SC	URC	SLML	CD
Ultimo datore di lavoro e settore economico		T	C	C	C	
Curriculum vitae		T	C	C	C	
<i>Dati dell'assicurazione</i>						
Numero personale	3	T	C	C	C	C
Data e luogo dell'iscrizione	3	T	C	C	C	C
Data e motivo del ritiro		T	C	C	C	C
Date del controllo e dei colloqui d'orientamento		T	C	C	C	C
Verbali dei colloqui d'orientamento		T	C	C	C	C
Genere ed entità dell'attività desiderata (disponibilità)	3	T	C	C	C	C
Regione di lavoro		T	C	C	C	C
Autorità e persone competenti		T	C	C	C	C
Assegnazioni		T	C	C	C	
Nuovo Cantone di lavoro, settore economico e professione trovata		T	C	C	C	
Data di inizio del nuovo lavoro		T	C	C	C	
Informazioni sul motivo, l'inizio e la durata delle sanzioni	3	T	C	C	C	C
Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro	3	T	C	C	C	C
Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; coordinate del datore di lavoro	3	T	C	C	C	C
Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni)	3	T	C	C	C	C
Ricerche di lavoro		T	C	C	C	C
Fine delle assegnazioni		T	C	C	C	C

		Accesso				
Scambio di dati con altri sistemi		SECO	SC	URC	SLML	CD
Imprese						
<i>Dati personali</i>						
	Nome e indirizzo	T	C	C	C	C
	Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail	T	C	C	C	C
	Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)	T	C	C	C	
	Gruppi di professionisti impiegati	T	T	T	T	T
	Numero RIS	T	T	T	T	T
	Forma giuridica	T	T	T	T	T
	Genere di impresa (impresa principale, succursale, impresa accessoria)	T	T	T	T	T
	Dimensione dell'impresa	T	T	T	T	T
	Situazione economica	T	T	T	T	T
<i>Dati dell'assicurazione</i>						
	Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni)	T	T	T	T	T
	Autorità e persone competenti, numero di persone interessate, settore d'esercizio	T	T	T	T	T
	Numero di lavoratori interessati	T	C	C	C	C
	Costo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	T	C	C	C	C